



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante *“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”* ed in particolare l’articolo 44, comma 11-*bis*, che ha previsto un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della stessa disposizione, ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante *“Proroga e definizione di termini”*, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 ed in particolare l’articolo 3, comma 1, che, modificando l’articolo 44, comma 11-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015, ha prorogato la misura anche per il 2017;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che all’articolo 53-*ter* ha previsto la concessione di un trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, alle condizioni ivi indicate;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* ed in particolare l’articolo 1, comma 139, che ha prorogato per il 2018 le misure di cui all’articolo 44, comma 11-*bis*, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 e di cui all’articolo 53-*ter* del summenzionato decreto-legge n. 50 del 2017;

VISTO altresì l’articolo 1, commi da 140 a 144, della citata legge n. 205 del 2017;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ed in particolare l’articolo 25-*ter*;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, ed in particolare l'articolo 1, comma 282;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, ed in particolare l'articolo 1, commi 491 e 492;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, che all'articolo 1, comma 290, dispone che *“al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma”*;

VISTA la nota prot. n. 121 dell'11 gennaio 2021 con la quale la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione ha richiesto alle Regioni di comunicare i fabbisogni ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa;

VISTA la nota prot. n. 809 del 25 gennaio 2021 di sollecito alle Regioni con la quale è stato indicato il 30 gennaio 2021 quale termine ultimo per l'acquisizione delle suddette richieste;

CONSIDERATO che solo le regioni Lazio, Marche e Molise hanno inviato la richiesta di risorse finanziarie a valere sul citato Fondo;





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze

RITENUTO pertanto, di ripartire le risorse finanziarie esclusivamente tra le Regioni Lazio, Marche e Molise

DECRETA

Articolo 1

1. Sono assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, le seguenti risorse finanziarie alle Regioni:

Marche	€ 4.242.466,47
Lazio	€ 3.498.768,00
Molise	€ 2.204.149,34
TOTALE	€ 9.945.383,81

Articolo 2

1. L'onere complessivo, di cui al precedente articolo 1, pari ad € 9.945.383,81 (euro novemilioninovecentoquarantacinquemilatrecentottantatre/81), è posto a carico del Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 3

1. Le Regioni sono tenute a rispettare il limite di spesa delle risorse finanziarie ad esse attribuite.
2. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa individuato dall'articolo 2 e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.





Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Roma, 23 MAR 2021

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Andrea Orlando

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Daniele Franco